

POSTA CERTIFICATA: Procedura di infrazione n. 2003/2077 ex art. 260 TFUE - Sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 relativa alle discariche illegali (Causa C-196/13). Notifica di ingiunzione di pagamento della sedicesima penalità semestrale.

Per conto di: struttura.procedureinfrazione@pec.governo.it <posta-certificata@legalmail.it>
mar 28/11/2023 20:46

A:segreteria.capogabinetto@mef.gov.it <segreteria.capogabinetto@mef.gov.it>;ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it <ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it>;rgs.ragionieregenerale.coordinatione@pec.mef.gov.it <rgs.ragionieregenerale.coordinatione@pec.mef.gov.it>;stefano.mangogna@mef.gov.it <stefano.mangogna@mef.gov.it>;segreteria.capogab@mase.gov.it <segreteria.capogab@mase.gov.it>;nucleoue@mase.gov.it <nucleoue@mase.gov.it>;ufficiolegislativo.segreteria@mase.gov.it <ufficiolegislativo.segreteria@mase.gov.it>;ditei@mase.gov.it <ditei@mase.gov.it>;eci-udg@mase.gov.it <eci-udg@mase.gov.it>;Segreteria bonifiche <Segreteria.bonifiche@governo.it>;Commissario Bonifiche <Commissario.Bonifiche@governo.it>
Cc:rpue.giur@esteri.it <rpue.giur@esteri.it>;dgue-04@esteri.it <dgue-04@esteri.it>;Vego Scocco Chiara <c.vegoscocco@governo.it>;Struttura Infrazioni Politiche Europee <struttura@affarieuropei.it>

📎 2 allegati

postacert.eml; daticert.xml;

*Copia solo
Trasmissione*

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/11/2023 alle ore 20:46:00 (+0100) il messaggio "Procedura di infrazione n. 2003/2077 ex art. 260 TFUE - Sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 relativa alle discariche illegali (Causa C-196/13). Notifica di ingiunzione di pagamento della sedicesima penalità semestrale." è stato inviato da "struttura.procedureinfrazione@pec.governo.it" indirizzato a:

rgs.ragionieregenerale.coordinatione@pec.mef.gov.it
ditei@mase.gov.it
ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it
segreteria.bonifiche@governo.it
commissario.bonifiche@governo.it
segreteria.capogab@mase.gov.it
stefano.mangogna@mef.gov.it
eci-udg@mase.gov.it
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it
nucleoue@mase.gov.it
ufficiolegislativo.segreteria@mase.gov.it
rpue.giur@esteri.it
c.vegoscocco@governo.it
struttura@affarieuropei.it
dgue-04@esteri.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

*Nino e Morzato
per e mail
inviare Seb.
e Stelle
Saverio*

Identificativo messaggio: 627E1658.00EFD766.1777901E.3AD481F5.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Ministro per gli Affari europei, il Sud,
le Politiche di coesione e il PNRR*

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Ministero dell'economia e delle finanze

Ufficio di gabinetto

segreteria.capogabinetto@mef.gov.it

Ufficio coordinamento legislativo

ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

c.a. dott. Stefano Mangogna

stefano.mangogna@mef.gov.it

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto - Nucleo di valutazione degli atti
dell'Unione europea

nucleoue@mase.gov.it

Ufficio Legislativo

ufficiolegislativo.segreteria@mase.gov.it

Dipartimento per la transizione ecologica e gli
investimenti verdi (DITEI)

DITEI@mase.gov.it

Direzione generale per l'economia circolare

ECI-UDG@mase.gov.it

**Commissario straordinario per la bonifica delle
discariche abusive**

c.a. Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri

Giuseppe Vadalà

segreteria.bonifiche@governo.it

commissario.bonifiche@governo.it

e p.c.

**Rappresentanza Permanente d'Italia presso
l'Unione europea**

rpue.giur@esteri.it

**Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale**

D.G.U.E. Ufficio IV

dgue-04@esteri.it

Oggetto: Procedura di infrazione n. 2003/2077 ex art. 260 TFUE - Sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 relativa alle discariche illegali (Causa C-196/13). Notifica di ingiunzione di pagamento della sedicesima penalità semestrale.

Si trasmette, per i seguiti di rispettiva competenza, la nota della Commissione europea, Direzione generale ambiente, Ares (2023) 7888949 del 20 novembre 2023 e relativi allegati, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per il sedicesimo semestre successivo alla sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2022 al 2 dicembre 2022).

Dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione europea sono giunti alla conclusione che in questo periodo sono state messe in regola n. 2 discariche e, di conseguenza, la **sedicesima penalità semestrale** è stata quantificata in **euro 3.600.000 (tre milioni seicento mila)**.

Tale somma dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, **entro 45 giorni** di calendario **a decorrere dal 21 novembre 2023** (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea), pena l'applicazione degli interessi di mora, oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Si attira l'attenzione sull'invito rivolto alle Autorità italiane ad inviare, per i semestri successivi, informazioni chiare e complete, riguardanti solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato I della sopracitata lettera. Oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione chiedono, altresì, di ricevere informazioni precise in merito alla scelta di rimuovere i rifiuti o di lasciarli nel sito e, in quest'ultimo caso, riguardo alle scelte adottate per evitare il degrado del sito.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.


Il Coordinatore

Prof. Massimo Condinanzi



Firmato digitalmente da
CONDINANZI MASSIMO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

All. 1



COMMISSIONE EUROPEA

SECRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 21.11.2023
SG-Grefe(2023) D/ 18254

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Sedicesimo semestre successivo alla sentenza

Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ

Direttrice

Processo decisionale e collegialità

All. : Ares(2023)7888949- 20.11.2023


IT



Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general
E-mail: sg-grefe-certification@ec.europa.eu





COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE

La Direttrice generale

Bruxelles
ENV.E.2/LR/Ares(2023)

S.E. Vincenzo CELESTE
Ambasciatore e Rappresentante
permanente

Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione europea
Rue du Marteau, 7 -15
B - 1000 Bruxelles

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Sedicesimo semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
Ufficio: BU-5 04/007 - Tel. linea diretta +32 229-64968

Florika.Fink-Hooijer@ec.europa.eu



detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera del 3 Marzo 2023¹ la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quindicesimo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2021 al 2 giugno 2022) era pari a EUR 4 000 000, dovuti per le 18 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.


Mediante comunicazione inviata il 7 dicembre 2022, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 4 delle suddette 18 discariche per il sedicesimo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3 giugno 2022 al 2 dicembre 2022). Dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione hanno inviato il 18 settembre 2023 una richiesta di chiarimenti in merito alle suddette 4 discariche. Le Autorità italiane hanno inviato nuovi documenti il 9 ottobre 2023.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato l'insieme delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 2 delle suddette 4 discariche, nessuna delle quali contenente rifiuti pericolosi, sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il sedicesimo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2022 al 2 dicembre 2022) ammonta a EUR 3 600 000. A tale proposito, i servizi della Commissione attirano l'attenzione delle Autorità italiane sul fatto che ai fini della presente valutazione essi hanno preso in considerazione esclusivamente i progressi documentati entro la fine del periodo di riferimento, e cioè entro il 2 dicembre 2022. I progressi compiuti successivamente saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della diciassettesima nota di pagamento relativa al primo semestre 2023.

L'allegato 2 della presente lettera contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell' allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiederLe di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. IT13E0100003245350200023200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato la somma totale di tre milioni seicentomila di euro (EUR 3 600 000) a titolo di penalità corrispondente al sedicesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2022 al 2 dicembre 2022). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

¹ SG-Grefte(2023)-D/3625.



Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

- 1) In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso la sentenza nella causa C-196/13, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
- 2) In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli interessi di mora calcolati al tasso di cui sopra, ai sensi degli articoli 101-102 del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio dell'Unione.

Al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare solamente le scariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e accompagnate dal sommario menzionato all'allegato 3 in modo da consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente. Inoltre, l'allegato 3 contiene considerazioni generali relative agli elementi dei quali i servizi della Commissione avrebbero bisogno per condurre la loro analisi e confermare la conformità delle scariche proposte.

Infine, vorrei ricordare che il 2 giugno 2023 i servizi della Commissione hanno ricevuto le informazioni relative ai progressi compiuti durante il diciassettesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza. Se le Autorità italiane intendono inviare ulteriori informazioni a tale proposito, prego il Suo Governo di informare al più presto i servizi della Commissione, in modo da poterne tener conto ai fini della liquidazione della penalità relativa a detto semestre.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.


Firmato elettronicamente

Florika FINK-HOOIJER



Allegati:

- 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 7 dicembre 2022 e il 9 ottobre 2023, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica Italiana per il sedicesimo semestre (3/06/2022-2/12/2022) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.
- 2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del sedicesimo semestre (3/06/2022-2/12/2022) successivo alla sentenza.
- 3) Elenco degli elementi necessari per la valutazione delle discariche irregolari.



ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 7 dicembre 2022 e il 9 ottobre 2023, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il sedicesimo semestre (3 giugno 2022 - 2 dicembre 2022) successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689


Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/689, occorre soddisfare i seguenti requisiti

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006¹) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006²) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006³), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente. Cionondimeno resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti ad assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente. Inoltre, devono essere presentati risultati del monitoraggio delle sostanze rilevanti che si riferiscano ad un periodo sufficientemente lungo e rappresentativo (comprensente, ad esempio periodi piovosi) da provare che è

¹ Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

² Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

³ Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.



esclusa qualsiasi contaminazione da parte dei rifiuti oggetto di misure di contenimento.

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevi (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevi, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il sedicesimo semestre (dal 3 giugno 2022 al 2 dicembre 2022) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0001836 (Prot. 1836) pervenuta a questi servizi il 7 dicembre 2022 e relativi allegati;
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0001518 (Prot. 1518) pervenuta a questi servizi il 9 ottobre 2023 e relativi allegati.

Le suddette comunicazioni delle Autorità italiane contengono informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 4 discariche, sulle 18 che rimangono non conformi alle direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate.

2. Le 4 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate

In merito alle 4 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate e ai relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

- 1) Per quanto riguarda la discarica di Bianchi, Colosimi (Calabria), la documentazione d'appoggio (Determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 797 del 2 dicembre 2022 e i relativi allegati, Risposta alla richiesta di chiarimenti del 9 ottobre 2023 e i relativi allegati) attesta che si tratta di una discarica che fu regolarmente autorizzata per il deposito di rifiuti solidi urbani e speciali. La discarica è stata



usata ufficialmente dal 1987 al 1995. Nel 2013 è stato adottato un piano di caratterizzazione, seguito da un'analisi di rischio nel 2016 dalla quale è emersa una contaminazione del suolo (benzene, piombo) e delle acque superficiali (manganese). La conferenza dei servizi riunita il 15 febbraio 2018 ha approvato il progetto preliminare di bonifica o di messa in sicurezza permanente, il quale prevedeva la rimozione della sorgente primaria di contaminazione (il corpo rifiuti) o l'isolamento permanente del corpo di discarica nell'ottica di isolare i rifiuti dall'ambiente esterno e minimizzare le infiltrazioni d'acqua attraverso il corpo dei rifiuti.

Nel 2021, una seconda campagna di indagini ha dimostrato la scomparsa della contaminazione da benzene, e il fatto che la contaminazione da manganese e piombo sarebbe da attribuire ad un valore di fondo naturale ("background level" o "concentrazione di fondo"). La profondità delle acque sotterranee è stata stimata tra i 50 e i 70 metri sottoterra. Inoltre, la lisciviazione derivante da un "test di cessione" eseguito su un campionamento di rifiuti non ha rivelato valori superiori a quelli determinati dalla norma nazionale⁴. Su quella base, è stato finalizzato il progetto finale di messa in sicurezza permanente che prevedeva la realizzazione di una copertura evapotraspirativa ETC (fitocapping) accoppiata ad opere di regimazione e drenaggio delle acque di scorrimento superficiale. Il progetto ha ricevuto il parere favorevole dell'autorità ambientale (ARPA), sotto prescrizioni. Tuttavia, risulta dalla risposta delle Autorità italiane del 9 ottobre 2023 che i lavori previsti nel progetto finale non hanno avuto inizio sinora, in quanto le autorità italiane li considerano solo lavori superficiali (per aspetti paesaggistici/manutentivi). Questa spiegazione non convince i servizi della Commissione, dato che l'autorità ambientale (ARPA) ha dato parere favorevole alla bonifica/messa in sicurezza della discarica a condizione che questi lavori vengano eseguiti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalla Autorità italiane, i servizi della Commissione non hanno acquisito la prova che questa discarica sia stata regolarizzata e non costituisca più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Le Autorità italiane dovrebbero fornire un certificato di fine lavoro datato o, in alternativa, un parere dell'autorità ambientale ARPA confermando che le opere per le quali aveva dato parere favorevole non sono essenziali alla bonifica/messa in sicurezza della discarica.

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

- 2) Per quanto riguarda la **discarica di Mormanno (Calabria)**, la documentazione d'appoggio (Determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 796 del 2 dicembre 2022 e i relativi allegati, Risposta alla richiesta di chiarimenti del 9 ottobre 2023 e i relativi allegati) attesta che si tratta di una discarica per rifiuti solidi urbani autorizzata che è stata utilizzata dagli anni '80 agli anni 2000. Nel 2009 è

⁴ Il test è considerato conforme al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, allegato 3. Tuttavia, questo test presenta alcuni valori superiori ai limiti (ad esempio bario, cromo, fosforo, manganese, piombo). Sarebbe opportuno fornire una spiegazione di questi risultati.



stato adottato un piano di caratterizzazione, seguito da un'analisi di rischio nel 2011 dalla quale è emersa una contaminazione del suolo (cobalto e tallio) e presumibilmente delle acque sotterranee (nichel e selenio). Inoltre, la lisciviazione derivante da un "test di cessione" eseguito su un campionamento di rifiuti non ha rivelato valori superiori a quelli determinati dalla norma nazionale. Sebbene inizialmente fosse previsto lo scavo del terreno inquinato, il progetto finale prevedeva unicamente un capping con materiali geosintetici, accoppiato ad opere di regimazione e drenaggio delle acque di scorrimento superficiale. Nel 2022, il progetto ha ricevuto il parere favorevole dell'ARPA ed è stato approvato dalla Giunta Comunale riunita il 27 giugno 2022.

Nel 2022, una seconda campagna di indagini ha mostrato la scomparsa della contaminazione da cobalto del suolo e la diminuzione significativa della contaminazione da tallio. Questa campagna ha inoltre dimostrato che il sottosuolo della discarica non era interessato dalla presenza di acque sotterranee. Il 1° dicembre 2022, il Comune di Mormanno ha comunicato che le lavorazioni relative all'impermeabilizzazione e all'isolamento del corpo discarica erano state completate e che la contaminazione da cobalto stava diminuendo, consentendo di individuare il raggiungimento di un punto critico sicuro. Le autorità italiane hanno inoltre indicato che sono previste visite periodiche per monitorare le condizioni del capping e del regime di drenaggio.

Poiché le Autorità italiane hanno dato l'assicurazione che a tutt'oggi in quel sito non sono più depositati rifiuti, che la contaminazione riscontrata nel suolo è in diminuzione tale che è stato raggiunto un punto critico sicuro, che il capping e il sistema di drenaggio impediscono le infiltrazioni d'acqua e quindi la diffusione dell'inquinamento del suolo, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Dunque la penalità non è dovuta per questo sito.

- 3) Per quanto riguarda la discarica di Tocco Caudio, Paodone (Campania) la documentazione d'appoggio (Determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 799 del 2 dicembre 2022 e i relativi allegati, Risposta alla richiesta di chiarimenti del 9 ottobre 2023 e i relativi allegati) attesta che si tratta di una discarica di rifiuti solidi urbani che è stata utilizzata da marzo 1994 fino a maggio 2002. Prima dell'abbancamento dei rifiuti, la vasca era stata impermeabilizzata con un telo sia nel fondo sia nelle pareti. Un'analisi condotta nel 2013 ha consentito di verificare la stabilità di questa vasca. A seguito del piano di caratterizzazione approvato nel dicembre 2006 dalla Giunta Comunale, sono stati rilevati nel 2013 superamenti delle CSC nella matrice acque sotterranee per il parametro manganese. Nel febbraio 2015, la Conferenza dei servizi ha approvato il progetto di bonifica, che prevedeva la costruzione di un diaframma per realizzare una barriera continua ed invalicabile per le acque sotterranee, la costruzione di un canale di gronda per la captazione delle acque meteoriche, e la copertura della superficie



della vasca esistente. Il 1° dicembre 2022, il Direttore dei lavori ha fornito l'attestazione della fine dei lavori. Nel 2022, una seconda campagna di indagini ha mostrato che la contaminazione del suolo e delle acque era scomparsa. È stato previsto un monitoraggio periodico delle acque sotterranee e del suolo.

Poiché le Autorità italiane hanno dato l'assicurazione che a tutt'oggi in quel sito non sono più depositati rifiuti, che la contaminazione non esiste più, che i rifiuti sono contenuti in una vasca impermeabile, e che il capping e il sistema di drenaggio impediscono la diffusione dell'inquinamento del suolo, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Dunque la penalità non è dovuta per questo sito.

- 4) Per quanto riguarda la discarica di Carpineto, Trevi (Lazio), la documentazione d'appoggio (Determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 798 del 2 dicembre 2022 e i relativi allegati, Risposta alla richiesta di chiarimenti del 9 ottobre 2023 e i relativi allegati) attesta che si tratta di una discarica autorizzata per rifiuti solidi urbani dal 1997 al 1998. Nel 2008 è stato adottato un piano di caratterizzazione, aggiornato successivamente nel 2017, nel 2020 e nel 2021. Le analisi effettuate nel 2021 hanno evidenziato superamenti per i parametri arsenico, cobalto, piombo, cadmio, selenio, e vanadio sia nel suolo superficiale che profondo, e un superamento per il parametro idrocarburi nel suolo superficiale. L'analisi del rischio ha considerato questi rischi accettabili, sebbene, secondo il parere dell'ARPA, l'analisi non sia stata effettuata sui parametri metallici, ma solo sugli idrocarburi. Peraltro, le autorità italiane non hanno trasmesso il documento "Calcolo rischi e CSR" (allegato 4 dell'analisi dei rischi).

Tra il 2012 e il 2015, la discarica ha beneficiato di misure di sicurezza/emergenza (livellamento delle pendenze, formazione di canalette di raccolta acque, posa di terreno di ricoprimento al di sopra di una geomembrana in HDPE accoppiata a geotessile non tessuto, realizzazione di un sistema di raccolta percolato). Tuttavia, secondo la documentazione presentata, il capping è ormai in gran parte distrutto e il corpo dei rifiuti mostra segni di instabilità. Tuttavia, le autorità italiane considerano che il ripristino del capping e l'installazione di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche avrebbero soltanto funzioni paesaggistiche/manutentive. Spiegano che la lisciviazione derivante da un "test di cessione" eseguito su un campionamento di rifiuti non ha rivelato valori superiori a quelli determinati dalla norma nazionale. Le autorità italiane hanno anche spiegato che l'isolamento del corpo dei rifiuti non è necessario perché il terreno non è permeabile, sebbene 3 campionamenti su 4 mostrino una permeabilità da moderata ad alta.



In un documento intitolato "Compatibilità Geologica dei metalli" allegato all'Analisi di Rischio, le autorità italiane hanno avanzato che i superamenti dei parametri metallici fossero dovuti a cause geologiche, ma questo documento è stato criticato dall'ARPA che ha considerato le sue spiegazioni troppo generiche. Le autorità hanno inviato alla Commissione campionamenti prelevati a 1 km dalla discarica che mostrano concentrazioni di tutti i parametri simili a quelle della discarica, ad eccezione del selenio. Tuttavia, i grafici inviati non spiegano cosa rappresentino l'asse x e l'asse y, rendendo difficile l'analisi.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalla Autorità italiane, i servizi della Commissione non hanno acquisito la prova che questa discarica sia stata regolarizzata e non costituisca più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.


Le Autorità italiane dovrebbero fornire un certificato datato di fine lavori che dimostri che è stato predisposto un sistema di capping e di drenaggio per impedire l'infiltrazione dell'acqua e la diffusione dell'inquinamento. In alternativa, potrebbero fornire un parere dell'autorità ambientale ARPA che confermi che le opere d'isolamento del corpo rifiuti, di capping e l'installazione di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche non sono essenziali alla messa in sicurezza e alla bonifica della discarica. Inoltre, poiché i rifiuti vengono lasciati sul posto, è auspicabile un piano di monitoraggio per eliminare ogni dubbio sull'inquinamento. Infine, è opportuno fornire spiegazioni per i grafici inviati a sostegno della giustificazione geologica della presenza dei parametri metallici.

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il sedicesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2022 al 2 dicembre 2022)

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."



La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi⁵) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe (2015) D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13 luglio 2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 42 800 000 - EUR 3 000 000) = EUR 39 800 000.


Nella lettera SG-Greffe (2016) D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9 febbraio 2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, ma non le altre 28, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 39 800 000 - (EUR 800 000 + EUR 5 600 000)) = EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662, inviata alle Autorità italiane il 15 settembre 2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, ma non le altre 16, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 33 400 000 - (EUR 2 400 000 + EUR 3 200 000)) = EUR 27 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/6030, inviata alle Autorità italiane il 18 aprile 2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 31 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel dicembre 2016-marzo 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 1 di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, ma non le altre 30, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 27 800 000 - (EUR 400 000 + EUR 6 000 000)) = EUR 21 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/13722, inviata alle Autorità italiane il 4 settembre 2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 25 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2017-agosto 2017 avevano

⁵ Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Sciolle; 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Samoggia 26 (sito Razzuboni); 3) Riano-Piana Perina; 4) Carcare-Premara Paleta; 5) La Spezia-Pitelli (discarica Ruffino Pitelli); 6) La Spezia-Pitelli IPODEC; 7) Lerici-Pertusola; 8) Mantova-Valdaro; 9) Zanica-Ex cava Cuter; 10) Ascoli Piceno-SGL Carbon; 11) Serravalle Scrivia-La Luminosa; 12) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi; 13) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia; 14) 1 discarica in Campania mai identificata dalle Autorità italiane.



dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, ma non le altre 23, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 21 400 000 - (EUR 800 000 + EUR 4 600 000)) = EUR 16 000 000.


Nella lettera SG-Greffe (2018) D/3576, inviata alle Autorità italiane il 9 marzo 2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 9 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 4/12/2017 e il 21/2/2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 9 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 16 000 000 - EUR 1 800 000) = EUR 14 200 000.

Nella lettera SG-Greffe (2018) D/19279, inviata alle Autorità italiane il 19 ottobre 2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 13 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 13 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 14 200 000 - EUR 2 600 000) = EUR 11 600 000.

Nella lettera SG-Greffe (2019) D/5909, inviata alle Autorità italiane l'11 aprile 2019, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 7 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 novembre 2018 e il 26 marzo 2019 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 7 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 11 600 000 - EUR 1 400 000) = EUR 10 200 000.

Nella lettera SG-Greffe (2019) D/16790, inviata alle Autorità italiane il 19 novembre 2019, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 3 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 maggio 2019 e il 1° ottobre 2019 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 3 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 10 200 000 - EUR 600 000) = EUR 9 600 000.

Nella lettera SG-Greffe (2020) D/5578, inviata alle Autorità italiane l'11 giugno 2020, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 5 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 2 dicembre 2019 e il 5 marzo 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali 5 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il decimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 9 600 000 - EUR 1 000 000) = EUR 8 600 000.



Nella lettera inviata alle Autorità italiane l'11 febbraio 2021⁶, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 7 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 15 giugno 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali 7 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per l'undicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 8 600 000 - EUR 1 400 000) = EUR 7 200 000.

Nella lettera SG-Grefe (2021) D-15962, inviata alle Autorità italiane il 14 ottobre 2021, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 2 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 dicembre 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il dodicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 7 200 000 - EUR 400 000) = EUR 6 800 000.


Nella lettera SG-Grefe (2022) D/2915, inviata alle Autorità italiane il 10 febbraio 2022, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 2 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 1° giugno 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché una discarica conteneva rifiuti pericolosi, ma non l'altra, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il tredicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 6 800 000 - (EUR 400 000 + EUR 200 000)) = EUR 6 200 000.

Nella lettera SG-Grefe (2022) D/10825 inviata alle Autorità italiane il 10 giugno 2022, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 6 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 3 dicembre 2021 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quattordicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 6 200 000 - EUR 1 200 000) = EUR 5 000 000.

Da ultimo, nella lettera SG-Grefe (2023) D/3625 inviata alle Autorità italiane il 3 marzo 2023, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 5 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 7 giugno 2022 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quindicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 5 000 000 - EUR 1 000 000) = EUR 4 000 000.

Mediante comunicazioni ricevute dai servizi della Commissione il 7 dicembre 2022 e chiarimenti ricevuti il 9 ottobre 2023, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità era dovuta per altre 4 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola. Poiché

⁶ Ares (2021)1292992




le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre $(18 - 4) = 14$ discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per quelle 14 discariche.

Per quanto riguarda le 4 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 2 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le 2 discariche seguenti:

1. Mormanno (Calabria),
2. Tocco Caudo (Campania).

Pertanto, dall'importo di EUR 4 000 000 (la penalità pagata per il quindicesimo semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il sedicesimo semestre successivo alla sentenza) occorre detrarre un importo di (EUR 200 000 x 2 discariche contenenti rifiuti non pericolosi) = EUR 400 000.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il sedicesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2022 al 2 dicembre 2022) ammonta a (EUR 4 000 000 - EUR 400 000) = EUR 3 600 000.



ALLEGATO 2

**Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 –
Situazione allo scadere del sedicesimo semestre successivo alla sentenza (3 giugno 2022 - 2
dicembre 2022)**


Abruzzo	Discarica (comune)	Discarica (località)	Tipologia
1.	Vasto	Vallone Maltempo	

Calabria	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Amantea	Grassullo	
2.	Colosimi	Colle Frateantonio	
3.	Pizzo	Marinella	

Campania	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Pagani	Torretta	contiene rifiuti pericolosi
2.	S. Arcangelo Trimonte	Pianella Nocecchia	

Lazio	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Trevi nel Lazio	Carpineto	

Marche	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Piceno	SGL Carbon	contiene rifiuti pericolosi




Puglia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	S. Pietro Vernotico	Manciandare	
2.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Augusta	Campo sportivo	
2.	Cerda	Contrada Caccione	

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
2.	Mira	V. Teramo	
3.	Venezia	Area Miatello	
4.	Venezia	Moranzani B.	

TOTALE: 16 discariche ancora non conformi




Allegato 3

I. Checklist

I seguenti elementi dovrebbero essere inclusi in un documento di sintesi per ciascuna discarica che si riferisca ai documenti inviati per provare che una discarica irregolare è stata regolarizzata e non costituisce un rischio per la salute umana e per l'ambiente.

Elementi da verificare	
Tipo di discarica	
<ul style="list-style-type: none"> • autorizzata 	
<ul style="list-style-type: none"> • irregolare 	
<ul style="list-style-type: none"> • scarico incontrollato di rifiuti 	
Tipo e quantità di rifiuti	
Rifiuti lasciati sul posto	
Presenza di contaminazione	
<ul style="list-style-type: none"> • suolo profondo 	
<ul style="list-style-type: none"> • suolo superficiale 	
<ul style="list-style-type: none"> • acque sotterranee 	
<ul style="list-style-type: none"> • acque superficiali 	
Contaminazione presumibilmente connessa con la presenza dei rifiuti? In caso di risposta negativa spiegare quale ne sia l'origine	
Isolamento definitivo dei rifiuti ottenuto tramite (se non è necessario spiegarne il motivo)	
<ul style="list-style-type: none"> • capping 	
<ul style="list-style-type: none"> • impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica 	
<ul style="list-style-type: none"> • sistema di drenaggio delle acque meteorologiche 	
Monitoraggio	
<ul style="list-style-type: none"> • durata del periodo di monitoraggio 	




• elementi monitorati	
Contaminazione misurata dopo la conclusione dei lavori	
• confronto dei risultati con la contaminazione iniziale	
• eliminata –si/no	

II. Commenti generali

I servizi della Commissione ricordano i seguenti aspetti generali, espressi nella richiesta di chiarimenti del 27 ottobre 2022:

- Il modo in cui i rifiuti sono stati trattati deve essere chiaramente spiegato. La regola generale vuole che i rifiuti vengano rimossi completamente. Eccezionalmente, i rifiuti possono rimanere in loco, ma solo se spostarli sarebbe sproporzionato/rischioso e se possono essere contenuti in modo sicuro. Se i rifiuti non vengono rimossi ma contenuti, le autorità italiane devono certificare che il contenimento è idoneo a isolare completamente la massa di rifiuti. Questo riguarda sia il fondo che le pareti e tutte le aree del sito; se ciò non avviene, le autorità italiane devono spiegarne chiaramente i motivi (ad esempio, fornendo prove della natura del terreno che crea una barriera naturale alla contaminazione).
- Nel caso in cui i rifiuti non vengono rimossi ma esiste una contaminazione, oltre alla prova che i rifiuti sono completamente isolati, le autorità italiane devono (i) fornire la prova che la discarica non è la causa della contaminazione o (ii) che c'è una tendenza alla diminuzione e che è stato raggiunto un punto critico (sicuro). Ciò può essere accompagnato da un monitoraggio a lungo termine. In ogni caso, non devono esserci dubbi sul fatto che i rifiuti lasciati sul sito non siano ancora la causa dell'inquinamento in corso.
- Quando un campione recente mostra che la contaminazione non è più presente, le autorità italiane devono (i) fornire una spiegazione chiara del motivo per cui la contaminazione non è più presente e (ii) certificare che il campione è stato ottenuto secondo la stessa metodologia del campione che aveva mostrato la contaminazione. In caso di modifiche metodologiche, occorre spiegarne chiaramente il motivo.
- Affinché la discarica sia considerata conforme ai fini del calcolo della sanzione, i lavori devono essere completati prima della fine del semestre per il quale le autorità italiane richiedono la rimozione della discarica. Per dimostrarlo, è necessario un certificato di fine lavori datato. In casi eccezionali, se le autorità italiane decidono di inviare una richiesta di considerare la discarica conforme ai fini del caso prima del



rilascio del certificato, devono spiegare chiaramente le ragioni per cui ritengono che i lavori eseguiti siano sufficienti a tale scopo.

